



Camera di Commercio
Treviso



Guida al pagamento del Diritto Annuale 2011

Rev. 0 del 30.10.2011



Sommario

<i>Soggetti obbligati al pagamento</i>	<i>3</i>
<i>Blocco della certificazione</i>	<i>5</i>
<i>Cessazione dell'obbligo di pagamento</i>	<i>6</i>
<i>Importi dovuti 2011</i>	<i>8</i>
<i>Importi dovuti 2011 - nuove iscrizioni</i>	<i>12</i>
<i>Termini di versamento</i>	<i>16</i>
<i>Modalità di versamento</i>	<i>18</i>
<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>20</i>
<i>Rimborso</i>	<i>22</i>
<i>Sanzioni</i>	<i>24</i>
<i>Normativa di riferimento</i>	<i>28</i>
<i>Contatti</i>	<i>29</i>

1 *Soggetti obbligati al pagamento*

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio** di ogni anno **risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**, dal 2011 sono tenuti al pagamento anche **i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)** (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.).

Nel caso l'impresa oltre alla sede principale possieda sedi secondarie o unità locali* dovrà versare **per ogni sede secondaria / unità locale un ulteriore diritto**.

Le **imprese iscritte in corso d'anno** sono soggette al versamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia mediante ComUnica* o, in alternativa, entro trenta giorni dalla data di presentazione a mezzo modello F24.

Anche per le **sedi secondarie e le unità locali denunciate in corso d'anno** il pagamento può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia oppure entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa sempre a mezzo modello F24.

Le **sedi secondarie e le unità locali di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa.

Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono, in ogni caso, obbligate al pagamento del diritto annuale:

- Società in liquidazione o in scioglimento;
- Società in concordato preventivo;
- Società in amministrazione straordinaria;
- Società inattive dalla costituzione;
- Società o Imprese individuali che abbiano sospeso o cessato l'attività;
- Società o Imprese individuali cessate nel corso dell'anno.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo.

(*)«ComUnica» è operativa dal 1 aprile 2010 la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", si tratta di una procedura telematica di registrazione integrata tra i vari Enti coinvolti dall'avvio dell'attività imprenditoriale, che riunisce in un'unica istanza tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, il rilascio del codice fiscale e della partita IVA ed ha effetto anche ai fini previdenziali ed assistenziali nei confronti di INPS e INAIL.

(*) «unità locale» indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.

2 *Blocco della certificazione*

Ai sensi del comma 35 dell'articolo 24 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione**, dal 1° gennaio dell'anno successivo, **per il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.**

L'assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con propria circolare del 30.09.2005, è da riferirsi esclusivamente all'anno precedente a quello nel quale viene richiesta la certificazione.

Gli operatori addetti agli sportelli sono autorizzati a rilasciare i certificati del Registro delle Imprese in presenza di blocco certificativo solo dopo l'esibizione da parte del cliente dell'originale del modello F24 o della ricevuta, recante l'esito della richiesta di addebito fornita dai sistemi di home banking, attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale per l'anno precedente a quello nel quale avviene la richiesta. La copia fotostatica del modello F24 / ricevuta, accompagnata da copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento del richiedente e dalla copia della prima pagina del certificato rilasciato, verrà successivamente inoltrata all'Ufficio Diritto Annuale per l'effettuazione dei controlli di competenza.

3 *Cessazione dell'obbligo di pagamento*

Le cause di cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale sono solo quelle tassativamente indicate dall'articolo 4 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, pertanto:

- le **imprese individuali** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
- le **società ed altri enti collettivi** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- le **società di persone** che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno;
- le imprese per le quali sia stato dichiarato **il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa;
- le **società cooperative** poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies (art. 2544 fino al 31.12.2003) del Codice Civile

cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento;

- **eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Casi particolari per i quali l'obbligo di pagamento continua a sussistere:

- **la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva della cessazione dell'attività** non comporta l'esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione;
- **imprenditore individuale deceduto:** è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese; l'ultimo anno per il quale sussiste l'obbligo al pagamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi che, comunque, sono esonerati dal versamento di eventuali sanzioni;
- **cancellazione d'ufficio:** le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese con decreto del Giudice del Registro delle Imprese emesso ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione ;
- **cessione d'azienda:** il deposito dell'atto di cessione eseguito dal notaio non produce automaticamente la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti regolare istanza di cancellazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

4 *Importi dovuti 2011*

Come stabilito dall'art. 3 co. 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno, di conseguenza, anche per un solo giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese nell'anno di riferimento il diritto è dovuto integralmente.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 contenente la determinazione delle misure del diritto annuale per il 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127.

Nel caso di **trasformazione da una forma giuridica** che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato o viceversa e che **mantenga lo stesso codice fiscale**, il diritto è dovuto in base alla natura giuridica dell'impresa al 1° gennaio.

4.1 *Imprese e altri soggetti iscritti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese*

Se il contribuente non è a conoscenza della sezione di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese è possibile rilevare facilmente questa informazione dalla visura camerale esaminando la sezione "dati identificativi dell'impresa":

```

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: XXXXXXXXXXXXXXXXX
del Registro delle Imprese di TREVISO
data di iscrizione: XX/XX/XXXX

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il XX/XX/XXXX

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo XXXXXX
```

Per le **imprese individuali** iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese, per i **soggetti iscritti esclusivamente nel repertorio economico amministrativo** (R.E.A.) (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), per le **società semplici agricole**, le **società semplici non agricole** e le **società tra avvocati** il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto nelle misure fisse di seguito indicate:

Diritto Annuale 2011		
Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	88,00	17,60 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	30,00	-
Società Semplici Agricole	100,00	20,00
Società Semplici NON Agricole	200,00	40,00
Società tra Avvocati	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	110,00

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (vedi definizione a pag. 4), devono versare per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale. Per le unità locali appartenenti a soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. nulla è dovuto.

L'**arrotondamento** (*) all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 € per difetto se inferiore a 0,50 €, dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali.

4.2 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese

Per l'anno 2011 le **imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese versano il diritto nella **misura fissa di € 200,00**.

Le **sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento in **misura fissa di € 110,00**.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (**società di persone, società di capitali, consorzi, società cooperative**), ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale da pagare per la sede legale è determinato applicando al fatturato (vedi pag. 11) realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, rilevabile dal modello **IRAP 2011**, le misure fisse o le aliquote stabilite con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127.

Le misure fisse, le aliquote e le misure massime per l'anno 2011 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede	
Da	A			
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa	
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00 fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00

Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa.

Importo aggiuntivo per le unità locali

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (le sedi secondarie sono equiparate alle unità locali ai fini del pagamento del diritto annuale, vedi definizione a pag. 4) devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio**

nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 200,00. Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto che può arrivare fino al 20%, invitiamo, pertanto, il contribuente a verificare se per eventuali unità locali site in altre province sia dovuto l'importo maggiorato (massimale € 240,00).

Definizione di Fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2011**. Si evidenzia che:

- 1) L'adeguamento agli studi di settore per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale;
- 2) I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP;
- 3) I Confidi devono far riferimento alla voce "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico.

Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2011** segnalando i righe da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:

Quadro IC - Società di capitali:

Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi);

Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righe IC1, IC5 e IC15;

Sez. III - Imprese di assicurazioni - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22;

Sez.V - Società in regime forfetario – devono sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle

scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile.

Quadro IQ - Persone fisiche:

Sez. I - Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IQ1, scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore;

Sez. II - Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 - rigi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi);

Sez. III - Imprese in regime forfetario – rigo IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Quadro IP - Società di persone:

Sez. I - Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore;

Sez. II - Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997 – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati);

Sez. III - Società in regime forfetario – rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente);

Sez. IV - Società esercenti attività agricola - rigo IP52 (corrispettivi).

Arrotondamento

Tutti i calcoli intermedi devono essere effettuati con precisione a cinque decimali.

L'arrotondamento deve essere effettuato solo al termine del calcolo quando sia stato già sommato il dovuto relativo ad eventuali unità locali, esso deve essere effettuato prima al centesimo di euro e solo successivamente all'unità di euro e deve sempre intendersi arrotondamento matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

Esempio: Società di capitali con sede legale e 2 unità locali in provincia di Treviso, fatturato pari ad € 637.256,00.

Il diritto da versare per la sede sarà dato da (vedi tabella a [pag. 10](#)):


$$€ 255,00 + [(0,010/100) \times (€ 637.256,00 - € 500.000,00)] = € 268,72560$$
 mentre per ogni unità locale il dovuto sarà pari al 20% di quanto dovuto per la sede:

$$€ 268,72560 \times (20/100) = € 53,74512$$
 per le 2 unità locali quindi il dovuto sarà pari ad $€ 53,74512 \times 2 = € 107,49024$
 la somma di quanto dovuto per sede ed unità locali sarà

$$€ 268,72560 + € 107,49024 = € 376,21584$$
 arrotondamento al centesimo di euro € 376,22
 arrotondamento all'unità di euro € 376,00
 il dovuto da versare alla Camera di Treviso risulta, quindi, pari ad € 376,00.

Al fine di semplificare gli adempimenti, nel sito web istituzionale della Camera di Commercio di Treviso (www.tv.camcom.it) è disponibile un documento in formato PDF per il calcolo automatico del diritto 2011 in relazione al fatturato 2010: [Calcolo diritto annuale 2011](#)

Di seguito è visibile un facsimile del documento presente nel sito web della Camera di Commercio di Treviso, valido esclusivamente per l'annualità 2011 e per imprese con sede o unità locali nella provincia di Treviso.



Camera di Commercio
Treviso

Calcolo del Diritto Annuale

Il sistema di calcolo proposto è valido per l'annualità di competenza 2011

fare sempre click sul pulsante Calcola per aggiornare i valori

1. Tipologia Impresa: S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Importo dovuto per la Sede Legale / Principale:	€200,00
Importo dovuto per ogni Unità Locale:	€40,00
Numero Unità Locali in provincia di Treviso:	
Totale dovuto per l'annualità di competenza:	€200,00

Cancella
Calcola

ATTENZIONE: Il calcolo sulla base del fatturato* per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese è necessario solo se lo stesso supera € 100.000,00 in caso contrario gli importi dovuti sono quelli risultanti dal calcolo al punto 1.

2.

Fatturato* dell'annualità precedente a quella di competenza:	€637.256,00
Numero di Unità Locali presenti in provincia di Treviso:	2
Importo dovuto per la Sede per l'annualità di competenza:	€268,72560
Importo dovuto per Unità Locali per l'annualità di competenza:	€107,49024
Totale dovuto per l'annualità di competenza:	€376,00

Calcola

5 *Importi dovuti 2011*

Nuove Iscrizioni

Le nuove imprese iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese ed i nuovi soggetti iscritti al R.E.A. nel corso del 2011 sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2011 - Nuove Iscrizioni - Sezione Speciale

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	88,00	17,60 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	30,00	-
Società Semplici Agricole	100,00	20,00
Società Semplici NON Agricole	200,00	40,00
Società tra Avvocati	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	110,00

(*) nel caso di iscrizione di più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo

Le nuove imprese iscritte nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2011 - Nuove Iscrizioni - Sezione Ordinaria

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione ordinaria)	200,00	40,00
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)		
Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)		
Società cooperative		
Consorzi		
Sede secondaria società estere	110,00	-

6 *Termini di versamento*

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, **in unica soluzione**, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Quindi il termine ordinario di versamento è:

- **16 Giugno 2011**

in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l'arrotondamento al centesimo di euro) e, quindi, considerato che il 16 luglio è sabato:

- **18 Luglio 2011**

Il D.P.C.M. 12 maggio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.2011 ha prorogato le scadenze suddette per alcuni soggetti rispettivamente:

- dal 16 Giugno 2011 al **6 Luglio 2011**
- dal 18 Luglio 2011 al **5 Agosto 2011**

con maggiorazione dello 0,40% per il versamento del 5 Agosto 2011.

La proroga prevista dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha effetto per:

- Tutte le Imprese individuali;
- I soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione;
- Soggetti che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R. - D.P.R. 917 del 22.12.1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati al punto precedente.

La proroga al 20 Agosto 2011 dei versamenti con scadenza dal 1 al 20 Agosto 2011 non è applicabile al versamento con maggiorazione del 5 Agosto 2011.

Termini di versamento per le società di capitali

Per le società di capitali **con esercizio che coincide con l'anno solare** la scadenza è il **16 giugno 2011**. Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 16 luglio 2011 od in alternativa entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione del versamento dello 0,40%.

Si ricorda che il D.P.C.M. 12 maggio 2011 prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20. Quindi, le società che debbano versare entro il 16.07.2011 possono, in alternativa, versare entro il 20 Agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le società di capitali **con esercizio che non coincide con l'anno solare**:

- Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
- Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

L'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (modello IRAP 2011) utilizzato per effettuare il conteggio. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.

Esempio: Società con chiusura dell'esercizio al 30/9

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (diritto annuale 2011) entro il 16 marzo 2012 oppure 15 aprile 2012 con 0,40%;
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scadenza il 16 del mese successivo, quindi la stessa del punto precedente;
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (diritto annuale 2011) 16 aprile 2012 oppure 16 maggio 2012 con maggiorazione dello 0,40%.

7 *Modalità di versamento*

Il pagamento del diritto annuale deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo F24 telematico.

A partire dal 1 gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (Entratel, Fisconline, sistemi di home banking, tramite intermediari abilitati al sistema Entratel, sportelli bancari o Poste Italiane).

Nuove iscrizioni

Se il diritto annuale non è stato pagato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese, dovrà essere versato **entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda** con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici sotto indicati per il pagamento a scadenza ordinaria.

Modalità di compilazione del modello F24

Il Modello F24 telematico si presenta suddiviso in sezioni, per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "**Contribuente**" ed "**ICI ed altri tributi locali**" come di seguito indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: TV codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2011 importo a debito: importo da versare

Le imprese che attraverso unità locali / sedi secondarie esercitano l'attività in più province devono compilare un rigo per ciascuna Camera di Commercio, inserendo come codice ente la sigla automobilistica della provincia in cui sono dislocate le unità locali.

E' data possibilità di **compensare l'importo dovuto** per il diritto annuale, come avviene per altri tributi, con eventuali crediti disponibili. Prima di effettuare la compensazione è utile verificare con l'Ufficio Diritto Annuale la disponibilità del credito per non incorrere in errori e nelle conseguenti sanzioni per omesso o incompleto versamento.

Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale).

Esempio di corretta compilazione della Sezione ICI ed altri tributi locali:

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune		Immob. Raw	Immob. variaz	Acc.	Saldo	numero Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
T	V						3850		2011	2.566,00		
detrazione ICI abitazione principale												
TOTALE										G		
											H	
												SALDO (G-H)
											0,00	2.566,00

8 *Ravvedimento operoso*

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro il termine stabilito può utilizzare l'istituto del ravvedimento (la data da tenere in considerazione per il momento da cui far iniziare il calcolo dei giorni trascorsi dalla violazione è la data di scadenza ordinaria, non quella con la maggiorazione dello 0,40%):

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: **3850**);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 1,5% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 1,5% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Per **violazione** si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.

Il cosiddetto "ravvedimento sprint" non è applicabile al diritto annuale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando nella sezione ICI ed altri Tributi Locali una riga per ogni codice tributo, indicando in ognuna il codice ente TV, l'anno di riferimento del diritto dovuto, oltre gli importi da versare ed il relativo codice tributo.

Trascorso un anno dalla data della violazione non è più possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento, al fine di regolarizzare la posizione sarà necessario richiedere l'emissione di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione di sanzione all'Ufficio Diritto Annuale.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso (www.tv.camcom.it) un apposito documento in formato PDF che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento ([Calcolo Ravvedimento](#)).

Esempio: un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese avrebbe dovuto versare il diritto annuale di € 88,00 entro il 06/07/2011 oppure entro il 05/08/2011 con la maggiorazione dello 0,40%; la data da considerare per il calcolo del ravvedimento è la scadenza ordinaria del 06/07/2011, l'importo di € 88,00 è quello indicato nel capitolo 4, la data di versamento con F24 è la data in cui verrà effettivamente eseguito il pagamento a mezzo modello F24 telematico. Una volta impostati i dati è sufficiente premere il pulsante "Calcola" per ottenere gli importi da indicare nel modello F24.

Calcolo del Ravvedimento

Si tratta di impresa / unità locale di nuova iscrizione / annotazione al Registro delle Imprese: (vedi casi Ⓞ e Ⓟ)		E' stato selezionato il caso n. 1		NO
Termine previsto dalla normativa per il pagamento:	06/07/2011	Importo diritto annuale dovuto:	€88,00	
Data di versamento con F24:	15/11/2011	Importo parziale eventualmente già versato:		
Differenza giorni:	132	Data odierna:	31/10/2011	
IMPORTO DIRITTO DA VERSARE		€88,00	Codice Tributo:	3850
IMPORTO INTERESSI DA VERSARE		€0,48	Codice Tributo:	3851
IMPORTO SANZIONE DA VERSARE		€3,30	Codice Tributo:	3852
Cancella	TOTALE	€91,78	Calcola	

Digitare le date nel formato gg/mm/aaaa, ad esempio 18/09/2010 - Ricalcolare in caso di modifiche ai dati già introdotti

9 *Rimborso*

Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, **entro 24 mesi dalla data del pagamento**, un'istanza alla competente Camera di Commercio. Il modello di [Richiesta di Rimborso](#) è disponibile nel sito della Camera di Treviso in formato PDF compilabile.

Alla richiesta va allegata la documentazione necessaria per evidenziare il diritto al rimborso (non sussistenza dell'obbligo di pagamento, oppure somme versate oltre il dovuto) oltre alla copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Trascorsi 24 mesi dal pagamento, decade il diritto al rimborso.

Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:

1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio una richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse dal mod. F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con modello F24. Prima di effettuare la compensazione è utile verificare con l'Ufficio Diritto Annuale la disponibilità del credito per non incorrere in errori e nelle conseguenti sanzioni per omesso o incompleto versamento.

	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE
---	---

Alla **CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.**
Piazza Borsa, 3/b
31100 TREVISO

OGGETTO: richiesta rimborso diritto annuale.

Compilare in stampatello

Il sottoscritto		C.F.																				
residente in (via, piazza)		n.		città																		
CAP	frazione		tel.		fax																	
e-mail		in qualità di (titolare/socio/ecc.)																				
dell'impresa																						
chiede il rimborso dell'importo di €																						
in quanto:		<input type="checkbox"/> Erroneamente versato		<input type="checkbox"/> Versato in eccedenza																		
causale:																						
<input type="checkbox"/> con bollettino postale n.				in data																		
sul conto corrente postale n.				intestato a codesta Camera;																		
<input type="checkbox"/> in contanti in data																						
<input type="checkbox"/> con modello F24 in data																						
<input type="checkbox"/> altre forme (specificare)																						
<input type="checkbox"/> Si allega a comprova attestazione di versamento / ricevuta del pagamento / copia del modello F24																						
Il rimborso dovrà essere versato		<input type="checkbox"/> al Richiedente		<input type="checkbox"/> all'Impresa a mezzo:																		
<input type="checkbox"/> Bonifico (senza oneri per il richiedente)																						
Istituto																						
Codice IBAN		I	T																			
		paese	codice controllo	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente															
<input type="checkbox"/> Assegno (senza oneri per il richiedente)																						
Treviso, lì		Firma del richiedente																				
Firmare in presenza dell'addetto all'ufficio camerale previo accertamento dell'identità personale, oppure firmare ed allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità																						
Treviso, lì		Firma dell'addetto																				
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della "Privacy"																						
<p>Ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs 196/2003), si informa che il trattamento dei dati personali riportati in questo modello viene effettuato da parte della Camera di Commercio di Treviso a soli fini amministrativi e contabili. Viene garantito che la riservatezza dei dati ed il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei fini predetti. Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, con sede in Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso - tel. 0422/5951 - fax 0422/412625 - indirizzo posta elettronica certificata cciaa@tv.legalmail.camcom.it Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Diritto Annuale. All'interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal sopra citato D.Lgs 196/2003. La mancata indicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità a procedere nella richiesta di rimborso.</p>																						
Spazio riservato all'Ufficio		<input type="checkbox"/> NULLA OSTA AL RIMBORSO DELL'IMPORTO RICHIESTO																				
Treviso, lì		Il Responsabile dell'Ufficio																				
Treviso, lì		Visto del Dirigente di Settore																				
Il modulo può essere compilato a video ma i dati inseriti non possono essere salvati																						

10 *Sanzioni*

I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della leale collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento stabiliti. Per **tardivo** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini; per **omesso** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.

Nei casi di **tardivo** versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

Nei casi di versamento **omesso** o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Nei casi di versamenti effettuati solo in parte, nei termini previsti per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%, si applica la sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso.

Nei casi di versamenti effettuati solo in parte con ritardo superiore ai trenta giorni rispetto ai termini stabiliti si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Istituto della continuazione: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, co. 2 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, e all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base l'aumento dalla metà al triplo per le violazioni commesse in annualità diverse.

La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;

- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

Pertanto la Camera di Commercio determina, in primo luogo, la sanzione base relativa a ciascuna violazione con riferimento alla singola annualità, in seguito maggiore dalla metà al triplo, secondo lo schema sopra riportato, la sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ed applica l'unica sanzione così definita. Tale sanzione non può essere, comunque, superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole annualità. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- **Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione della sanzione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Nel caso di società liquidate o cessate la sanzione è irrogata al liquidatore tenendo conto dei termini di decadenza e di prescrizione.

Le spese per la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre **ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale** di Treviso entro 60 gg. dalla notificazione della stessa, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 15 settembre). Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a

mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato direttamente) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

E' possibile presentare **memorie difensive** per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale, Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, fax (tel. 0422.595.669), e-mail a diritto.annuo@tv.camcom.it . Un modello di memoria difensiva è disponibile sul sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Treviso all'indirizzo www.tv.camcom.it . L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale. La presentazione alla Camera di Commercio dell'istanza di annullamento in sede di autotutela **non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso** alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Notifica: l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, entro il medesimo termine deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo.

Gli **interessi** sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di emissione dei ruoli o alla data di predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione.

La **rateazione** dei versamenti relativi alla cartella di pagamento deve essere richiesta all'Agente della riscossione territorialmente competente.

11 *Normativa di riferimento*

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura” e successive modifiche, in particolare l’art. 18;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, “Regolamento di attuazione dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile e successive modifiche;
- Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio”;
- Decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 contenente la determinazione delle misure del diritto annuale per il 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 “Differimento per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011” pubblicato in G.U. n. 111 del 14.05.2011;
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla camera di commercio di Treviso (delibera di Giunta camerale n. 119 del 13.07.2010);
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 19230 del 03.03.2009.

12 *Contatti*

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della Camera di
Commercio di Treviso

www.tv.camcom.it

Telefonare al Call Center attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00
(servizio a pagamento)

199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio
Ufficio Diritto Annuale
Piazza Borsa, 3/B
31100 Treviso

orari di apertura al pubblico dell'ufficio:

- **lunedì e mercoledì**
dalle ore 8.45 alle 13.00
dalle ore 15.00 alle 16.30
- **martedì, giovedì e venerdì**
dalle ore 8.45 alle ore 13.00

telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270 / 271**

inviare un fax **0422.595.669**

inviare una e-mail **diritto.annuo@tv.camcom.it**